

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10**

#### **Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione**

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare le funzioni che il decreto legislativo n. 386 del 2003, di attuazione della Direttiva 1999/105/CE, ha assegnato al legislatore regionale in materia di produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

Tra le finalità della legge si rinviene la necessità di promuovere la diffusione delle specie forestali autoctone al fine di evitare l'inquinamento del patrimonio genetico delle popolazioni forestali locali, e quella di produrre piante forestali di qualità per ridurre il rischio di fallimento degli impianti di rimboschimento.

All'articolo 2 si prevede che la Giunta regionale possa allargare il numero delle specie ricadenti nell'ambito di applicazione della legge inserendo, nell'elenco delle piante forestali, le specie attualmente non contemplate nell'elenco nazionale, ma ritenute di particolare interesse regionale.

Inoltre, è stabilito che sia considerato materiale forestale tutto ciò che viene impiantato nell'ambito del territorio rurale, ad esclusione dell'arboricoltura da frutto.

Il provvedimento in oggetto mira anche a realizzare una semplificazione amministrativa laddove, all'articolo 4, prevede che l'autorizzazione alla produzione di piante, rilasciata dai Servizi fitosanitari, sia comprensiva anche dell'autorizzazione a produrre piante forestali, a differenza della precedente disciplina che prevedeva due distinte autorizzazioni da richiedere una alla Camera di Commercio e l'altra al Servizio fitosanitario regionale.

Viene inoltre disposto che, l'attuale registro regionale dei produttori di piante abbia un'apposita sezione dedicata a coloro che producono, solo, o anche, piante forestali.

All'articolo 7 viene istituito il Registro regionale delle specie forestali presenti nel territorio regionale.

La Regione poi rilascia, avvalendosi tra gli altri anche delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, sia certificati di provenienza per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro, sia certificati di identità clonale.

L'articolo 8 istituisce la Commissione regionale per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, la cui attività consiste nel fornire supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia e nell'esprimere pareri.

Infine, è previsto che la vigilanza ed il controllo del materiale forestale di moltiplicazione e le ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati, siano esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.